



## STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
AVISO n. 1/2023 CIG -Testo	00	-	Prima emissione	29/12/2023	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 18/12/2023

Publicato per estratto sulla G.U.R.I., Parte I, V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 149 del 29/12/2023, codice redazionale TX23BFM35518

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>4</b>
<b>1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1. AIUTI DI STATO</b> .....	<b>10</b>
<b>1.2. CODICE UNICO DI PROGETTO</b> .....	<b>12</b>
<b>2. CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>12</b>
<b>3. FINALITÀ DELL'AVVISO</b> .....	<b>12</b>
<b>4. TERMINI DI PRESENTAZIONE</b> .....	<b>13</b>
<b>5. DOTAZIONE FINANZIARIA E FINANZIAMENTO PUBBLICO</b> .....	<b>13</b>
<b>5.1. DOTAZIONE FINANZIARIA</b> .....	<b>13</b>
<b>5.2. FINANZIAMENTO PUBBLICO</b> .....	<b>14</b>
<b>5.3. PREMIALITÀ DEL PROGETTO QUADRO</b> .....	<b>14</b>
<b>6. TERMINI E DURATA MASSIMA</b> .....	<b>15</b>
<b>7. SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI</b> .....	<b>15</b>
<b>7.1. SOGGETTO GESTORE</b> .....	<b>15</b>
<b>7.2. NUMERO MASSIMO PROGETTI QUADRO CANDIDABILI</b> .....	<b>16</b>
<b>7.3. DELEGA A TERZI</b> .....	<b>16</b>
<b>7.4. PARTENARIATO</b> .....	<b>16</b>
<b>8. DESIGNER</b> .....	<b>18</b>
<b>9. AZIONI AMMISSIBILI</b> .....	<b>18</b>
<b>9.1. PROGETTI FORMATIVI DEDICATI A LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 21, COMMA 1, LETTERA A), B) E C), E 30 DEL D.LGS. N. 148/2015</b> .....	<b>19</b>
<b>9.2. PROGETTI FORMATIVI DEDICATI A DIPENDENTI DI IMPRESE BENEFICIARIE PER I QUALI ESISTA L'OBBLIGO PER L'IMPRESA DEL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 845/1978</b> .....	<b>20</b>
<b>10. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE</b> .....	<b>20</b>
<b>11. IMPRESE BENEFICIARIE</b> .....	<b>20</b>
<b>11.1. RICHIESTA INSERIMENTO IMPRESE BENEFICIARIE</b> .....	<b>21</b>
<b>12. TIPOLOGIA DI PROGETTO QUADRO</b> .....	<b>21</b>
<b>13. DESTINATARI</b> .....	<b>22</b>
<b>14. TEMATICHE DI INTERVENTO</b> .....	<b>22</b>
<b>14.1. TIPOLOGIE FORMATIVE DI INTERVENTO</b> .....	<b>23</b>
<b>15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E COLLOCAZIONE TEMPORALE</b> .....	<b>23</b>
<b>16. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</b> .....	<b>25</b>
<b>16.1. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO</b> .....	<b>26</b>

<b>16.2. QUOTA DI COFINANZIAMENTO PRIVATO .....</b>	<b>26</b>
<b>17. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE .....</b>	<b>26</b>
<b>17.1. CONDIVISIONE DEL PROGETTO QUADRO .....</b>	<b>26</b>
<b>17.2. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI QUADRO.....</b>	<b>26</b>
<b>17.3. ITER DI VALUTAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>17.4. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>29</b>
<b>17.5. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE .....</b>	<b>29</b>
<b>18. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO .....</b>	<b>30</b>
<b>19. GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI QUADRO.....</b>	<b>31</b>
<b>19.1. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CONSUNTIVO .....</b>	<b>32</b>
<b>20. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.....</b>	<b>32</b>
<b>20.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI QUADRO .....</b>	<b>32</b>
<b>20.2. DOCUMENTI DA PRODURRE .....</b>	<b>32</b>
<b>20.3. SCHEMA DI SINTESI DELLA CANDIDATURA DEI PROGETTI QUADRO .....</b>	<b>33</b>
<b>21. VERIFICHE .....</b>	<b>33</b>
<b>21.1. VERIFICHE IN ITINERE.....</b>	<b>33</b>
<b>21.2. VERIFICHE EX POST .....</b>	<b>33</b>
<b>22. VALUTAZIONE QUALITÀ .....</b>	<b>34</b>
<b>23. VARIAZIONI DEL PROGETTO QUADRO .....</b>	<b>34</b>
<b>24. UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE .....</b>	<b>34</b>
<b>25. MONITORAGGIO .....</b>	<b>34</b>
<b>26. REVOCA O RINUNCIA .....</b>	<b>34</b>
<b>27. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>35</b>
<b>28. D.LGS. N.231/2001.....</b>	<b>36</b>
<b>29. NOTE.....</b>	<b>36</b>

## PREMESSA

**Formazienda** è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI.

Il Fondo è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto tra la Confederazione delle imprese e dei professionisti **SISTEMA IMPRESA** (già **SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA**) e la Confederazione dei lavoratori **CONFSAL**.

Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, a finanziare in tutto o in parte:

- piani Formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti Sociali;
- eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti Piani, concordate tra le Parti;
- piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del Titolo I, Capo II e Capo III nonché del Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

come previsto dal comma 1, dell'articolo 118, della citata Legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

## GLOSSARIO

**Conto Formazione di Sistema (CFS)** - è il conto collettivo nel quale confluiscono prioritariamente le risorse versate dalle micro e piccole imprese aderenti a Formazienda e che accoglie, altresì, il gettito delle imprese che, pur avendone le caratteristiche, non abbiano attivato un Conto Formazione di Impresa o un Conto Formazione di Rete.

Il Conto Formazione di Sistema è caratterizzato dal principio mutualistico: una volta che il gettito della singola impresa entra nel Conto Formazione di Sistema, lo stesso perde la sua riferibilità all'impresa che lo ha generato.

**Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema** - è il riferimento operativo, unitamente alle Linee Guida per la rendicontazione delle spese sul CFS, per le fasi di gestione e rendicontazione del Progetto Quadro per tutto quanto non disciplinato nel presente Avviso.

**Progetto Quadro** - è un programma organico di azioni formative e non formative, preparatorie e di accompagnamento alla realizzazione del Progetto, che coinvolge più imprese ed ha lo scopo di colmare fabbisogni formativi emersi nelle aziende coinvolte, anche in relazione al contesto territoriale e produttivo, al settore e al comparto, riconducibili alle finalità del presente Avviso.

**Progetto Formativo** - è l'azione formativa, ossia il percorso formativo. Il Progetto Formativo, per il quale dovranno essere specificati il programma, la modalità formativa, gli obiettivi, i contenuti, la durata e l'articolazione generale dell'intervento formativo stesso, nonché le caratteristiche e i profili professionali dei lavoratori coinvolti, può comporsi di una o più edizioni. Ogni Progetto Formativo deve essere riconducibile a una delle tipologie formative e a una delle tematiche di cui agli articoli 14 e 14.1 del presente Avviso.

**Edizione** - l'edizione che compone il Progetto Formativo può essere singola o replicata. Nelle singole edizioni cambiano i destinatari ma rimangono invariate la modalità formative, gli obiettivi, i contenuti, la durata e l'articolazione generale.

Ne consegue che nel computo del numero dei Progetti Formativi costituenti il Progetto Quadro il Fondo tiene conto non solo del singolo Progetto Formativo ma anche delle sue eventuali edizioni.

**Soggetto Gestore** - è il soggetto proponente il Progetto Quadro che diviene responsabile dello stesso in tutte le sue fasi di sviluppo, sia amministrative sia gestionali; deve risultare regolarmente iscritto al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda fin dalla presentazione del Piano.

**Soggetto Attuatore** - è il Soggetto che realizza il Progetto Quadro ed eroga la formazione, prevista nei Progetti Formativi, ai destinatari individuati dalle imprese beneficiarie. Salvo nei casi in cui si acceda alla facoltà di delega o di partenariato, il Soggetto Attuatore coincide con il Soggetto Gestore.

**Curriculum Soggetto Terzo** - il *curriculum* deve documentare l'esperienza e la competenza del soggetto da incaricare nelle attività che si intendono affidare, con particolare riferimento agli incarichi svolti, ai committenti, alle date, agli importi, al livello e alla specializzazione delle risorse professionali coinvolte nell'attività.

**Conoscenze** - sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono teoriche e/o pratiche (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

**Abilità** - è la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Le abilità, pertanto, riguardano i processi cognitivi e attuativi da esercitare nell'attività professionale (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,*

del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15).

**Competenza** - è la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Le competenze rappresentano l'insieme di conoscenze e di abilità necessarie allo svolgimento delle attività lavorative (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

**Certificazione delle competenze in esito** - è la procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in base alle norme nazionali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato, da parte di un soggetto abilitato, conforme a quanto previsto dall'Amministrazione Pubblica di riferimento (v. *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 2017/C 189/03 G.U.U.E. C 189/15*).

**Atlante del Lavoro:** è una mappa che descrive i contenuti del lavoro in termini di attività e dei prodotti e servizi potenzialmente erogabili nello svolgimento delle stesse attraverso 23 settori economico-professionali (SEP) e 1 settore Area comune: processi di supporto alla produzione di beni e servizi. I SEP e l'Area comune sono descritti per Processi, Sequenze di processo e Aree di Attività (ADA).

**ADA:** è la principale unità informativa dell'Atlante e contiene la descrizione delle singole attività che la costituiscono, i prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e delle professioni.

**Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali:** è il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: a) identificazione

dell'ente pubblico titolare; b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.

**Analisi dei fabbisogni formativi** - è l'attività di ricerca e di indagine diretta, propedeutica alla candidatura del Progetto Quadro, svolta anche mediante un'analisi documentale dei rapporti o indagini di ricerca relative al contesto economico e imprenditoriale di riferimento, al fine di rilevare le caratteristiche e le dinamiche territoriali, settoriali e/o di comparto.

**Analisi dei fabbisogni formativi di dettaglio** - è l'attività propedeutica alla progettazione di dettaglio dei Progetti Formativi relativi alle tematiche indicate nel Progetto Quadro candidato; tale analisi deve descrivere in modo chiaro ed esplicito:

- le modalità di rilevazione e individuazione del fabbisogno formativo: es. interviste, rilevazione attraverso matrici e/o schede di analisi e/o focus group ecc.;
- i fabbisogni formativi a cui si intende rispondere anche con riguardo a lavoratori singoli, gruppi di lavoratori o imprese.

**FormUp** - è il sistema informatico, ad accesso riservato, per la presentazione e gestione via web del Progetto Quadro.

**Costi reali** - sono i costi sostenuti dal Soggetto Gestore per la realizzazione del Progetto Quadro. I costi, preventivati nella proposta progettuale seguendo lo schema del "Piano dei Conti", oltre ad essere conformi alle condizioni generali di ammissibilità, saranno ritenuti ammissibili se rispettano le condizioni specifiche relative alle tipologie e alle categorie di spesa così come definite nel presente Avviso e nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

**Costo Ora Corso** - è il risultato della divisione tra la somma delle spese previste nelle macro-voci A+B+C del Piano dei Conti e la somma delle ore di durata delle azioni formative previste nel Progetto Quadro approvato (totale ore corso).

A consuntivo, il costo ora corso è il risultato della divisione tra la somma delle spese rendicontate per le macro-voci A+B+C e la somma delle ore di durata delle azioni formative valide.

## 1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Il principale quadro normativo e regolamentare di riferimento del presente Avviso è il seguente:

- Articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.;
- Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- Atto costitutivo del Fondo Formazienda, riconosciuto e autorizzato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2008;
- Statuto e Regolamento del Fondo Formazienda;
- Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo Formazienda, approvato dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro il 30 luglio 2019 con Decreto n. 351;
- Manuale di Gestione Conto Formazione di Sistema;
- Manuale per le attività di vigilanza e controllo;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. adottato dal Fondo Formazienda con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/06/2017;
- Analisi per l'applicazione dei costi standard approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.04.2014 ed aggiornata con delibera del 22.03.2023;
- Rivalutazione ISTAT unità di costo standard approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2023;
- Codice Etico ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 0013199 del 23 ottobre 2017;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 1 del 10 aprile 2018;
- Circolare Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 0000001 del 30 novembre 2021;
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al Fondo Sociale Europeo (FSE) PO 2007-2013;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L. 124/36 del 20/05/2005 e Decreto Ministeriale 18 aprile 2015 (relativi alla definizione delle micro, piccole e medie imprese);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 c.d. "Regolamento Omnibus" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE n. L 347/320 del 20/12/2013 recante *"Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"* e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE n. L 347/470 del 20/12/2013 (relativo al FSE e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006) e successive modifiche e integrazioni;



- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2015 - Suppl. Ordinario n. 34 (che ha abrogato, tra l'altro, il Testo Unico dell'apprendistato) recante *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183."* e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante *"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."*;
- Decreto 5 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021 recante *"Linee Guida che rendono operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 recante *"Regolamento recante la Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"*;
- Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 11 maggio 2015;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"* e, in particolare, l'art. 1, comma 242, che stabilisce che: *"Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma"*;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 agosto 2022 n. 142 recante *"Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie"* pubblicato sulla G.U.R.I. n. 227 del 28 settembre 2022;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2023 recante *"Definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per*

le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali" registrato alla Corte dei Conti il 5 aprile 2023, al n. 920 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 94 del 21 aprile 2023;

- Decreto Direttoriale n. 0000074 del 5 maggio 2023 che in applicazione dell'articolo 3 "Criteri di riparto e modalità di erogazione delle risorse" del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2023, assegna le risorse ai Fondi Paritetici Interprofessionali secondo la ripartizione indicata nella Tabella 1 "Assegnazione delle risorse - Annualità 2023".

## 1.1. AIUTI DI STATO

Il finanziamento dei Progetti Quadro oggetto del presente Avviso è soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato di cui al seguente Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 (SA40411), prorogato al 31.12.2023 con numero identificativo del Regime di Aiuti SA10284.

In particolare, le imprese beneficiarie potranno optare per l'applicazione di uno dei seguenti regolamenti comunitari:

- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014, in vigore dal 1° luglio 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.E.E. n. L187 del 26.6.2014 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, pubblicato sulla G.U.U.E n. L215/3 del 7 luglio 2020.

L'applicazione del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; è altresì esclusa per le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2 comma 18 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.

Alle aziende che effettueranno l'opzione per il Reg. UE n. 651/2014, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile e della conseguente quota di cofinanziamento privato da rendicontare nel Progetto Quadro, si applica esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al medesimo Regolamento.

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" - G.U.U.E. n. L 352/1 del 24.12.2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, pubblicato sulla G.U.U.E n. L215/3 del 7 luglio 2020 e dal Regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il Regolamento (UE) n. 1407/2013 c.d. "*de minimis*", il Soggetto Gestore deve verificare che l'impresa beneficiaria della formazione rilasci apposita dichiarazione.

Il Soggetto Gestore del Progetto Quadro è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, in particolare, della verifica che i contributi non siano cumulati con altri Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel regolamento applicabile.

A decorrere al 1° gennaio 2024 il Regolamento (UE) n. 1407/2013 deve intendersi sostituito dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla G.U.U.E serie L del 15.12.2023.

**L'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.**

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, l'aiuto individuale relativo all'impresa non risulti concedibile il Fondo non riconoscerà il relativo finanziamento.

Pertanto, tutti i Soggetti Gestori dovranno prestare la massima attenzione e un adeguato supporto alle imprese al fine di effettuare il controllo di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali. Tale ricognizione rileva, infatti, nella scelta del regolamento comunitario in materia di aiuti di stato applicabile.

Le informazioni sulle Misure di Aiuto e sugli Aiuti individuali concessi e registrati sono rese pubbliche e accessibili nella sezione [Trasparenza](#) del Registro sul sito [www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it), liberamente consultabile, con l'avvertenza che tali informazioni potrebbero non essere complete.

In particolare, nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti "*de minimis*", il Soggetto Gestore deve verificare che l'azienda sia a conoscenza di tutti i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo in considerazione la disciplina europea in materia di aiuti "*de minimis*", ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di "impresa unica" (come definita, tra gli altri, dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il Fondo procederà a verificare i contributi pubblici ricevuti dalla medesima impresa beneficiaria nei tre anni precedenti per il tramite del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Successivamente all'avvenuta concessione dell'aiuto individuale il Fondo è tenuto a registrare anche eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico.

A conclusione del Progetto Quadro Formazienda dovrà, inoltre, comunicare le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

Pertanto, in fase di approvazione del rendiconto, prima dell'erogazione del saldo, si procederà alla eventuale variazione in diminuzione del contributo concesso alla singola impresa.

L'eventuale richiesta di inserimento di un aiuto in aumento e, quindi, di un ulteriore atto di concessione potrà essere effettuata previa nuova verifica solo ed esclusivamente nel corso della gestione del Progetto Quadro.

Il Soggetto Gestore potrà presentare al Fondo istanza di cancellazione di un aiuto individuale caricato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e, quindi, già concesso previa presentazione, tramite FormUp, della richiesta di cancellazione sottoscritta dall'azienda beneficiaria nel solo caso in cui l'azienda stessa non abbia beneficiato di alcuna ora di attività formativa riconducibile alla concessione da cancellare.

## 1.2. CODICE UNICO DI PROGETTO

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), a ogni Progetto Quadro ammesso a finanziamento sarà assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto).

Il CUP, come stabilito dalla Delibera CIPE n. 24/2004, deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al Progetto Quadro.

## 2. CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE DI RIFERIMENTO

La riforma degli ammortizzatori sociali, prevista nell'ambito del PNRR e contenuta nella legge di Bilancio 2022 si pone diversi obiettivi: semplificare le procedure di erogazione e ampliare l'ambito dei destinatari degli interventi di sostegno al reddito; definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro, supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi; allargare la platea delle aziende e dei lavoratori ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, in modo da costruire una rete di protezione più estesa, inclusiva e resistente alle crisi congiunturali. Proprio nella fase congiunturale vissuta dal nostro Paese - a seguito della pandemia manifestatasi a inizio 2020, della crisi energetica e ambientale, del conflitto russo-ucraino e delle tensioni del medio-oriente - il mercato del lavoro continua a risentire degli effetti derivanti da situazioni imprevedibili e necessita, pertanto, di strumenti che attenuino l'impatto della crisi. Per tale motivo, diviene importante per le imprese cogliere tempestivamente le opportunità di finanziamento dei percorsi di formazione - quali riconversione e riqualificazione delle competenze professionali possedute dalle risorse umane - affinché il supporto ad una politica di rinascita consenta di passare dalla necessità di ridurre l'attività lavorativa, per una temporanea difficoltà di mercato dell'azienda - es. calo della domanda, o per altri eventi temporanei non imputabili alla responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori - ad un nuovo impulso di sviluppo sia dell'impresa sia dei lavoratori. In questo periodo temporalmente circoscritto e definito, l'ipotesi di una ripresa dell'attività lavorativa trova un alleato nel fondo paritetico interprofessionale che sostiene l'impresa nel necessario processo di riorganizzazione delle attività, finanziando la formazione del personale dipendente, per supportare le nuove sfide imprenditoriali dell'azienda.

## 3. FINALITÀ DELL'AVVISO

Con l'emanazione del presente Avviso il Fondo Formazienda - in coerenza con quanto stabilito dalla legge istitutiva dei Fondi paritetici interprofessionali all'articolo 118 della legge n. 388/2000 e s.m.i. e dall'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 - si propone di concedere

contributi/sovvenzioni, per finanziare Progetti Quadro, condivisi dalle Parti Sociali, che prevedano percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa; tali percorsi concorrono anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante *“Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie”*.

#### 4. TERMINI DI PRESENTAZIONE

I Progetti Quadro, già condivisi con le Parti Sociali, possono essere presentati al Fondo dal Soggetto Gestore, in qualsiasi momento, a partire **dalle ore 08:30 del 27 febbraio 2024 e fino alle ore 18:00 del 28 febbraio 2024**.

Il Fondo Formazienda si riserva di prorogare i termini indicati dandone preventiva e adeguata comunicazione esclusivamente sul sito [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com).

#### 5. DOTAZIONE FINANZIARIA E FINANZIAMENTO PUBBLICO

##### 5.1. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a **euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)** ed è determinata come segue:

- a) euro **5.833.143,00** derivanti dalla ripartizione delle risorse dell'annualità 2022 indicate nella tabella 1 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2023 recante *“Definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali”* registrato alla Corte dei Conti il 5 aprile 2023, al n. 920 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 94 del 21 aprile 2023;
- b) euro **5.826.335,00** derivanti dalla ripartizione delle risorse dell'annualità 2023 indicate nella tabella 1 del Decreto Direttoriale n. 0000074 del 5 maggio 2023 che in applicazione dell'articolo 3 *“Criteri di riparto e modalità di erogazione delle risorse”* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2023, assegna le risorse ai Fondi Paritetici Interprofessionali secondo la ripartizione indicata nella Tabella 1 *“Assegnazione delle risorse – Annualità 2023”*;
- c) euro **3.340.522,00** derivanti dalle disponibilità delle risorse assegnate dall'INPS, a fronte del versamento da parte delle imprese aderenti al Fondo del contributo obbligatorio di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e che hanno alimentato il Conto Formazione di Sistema del Fondo.

Le risorse di cui alle precedenti lettere a) e b), ammontanti a complessivi euro 11.659.478,00, sono dedicate esclusivamente al finanziamento di percorsi di incremento della professionalità dei lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 30 del D.lgs. n. 148/2015. Tali risorse sono messe a disposizione nel conto *“Fondo attività Piani Formativi 1/2023CI”* (in sigla F.DO PF A0123CI).

Le risorse di cui alla precedente lettera c), pari a euro 3.340.522,00, sono dedicate esclusivamente al finanziamento di percorsi di formazione organizzati a favore delle sole categorie di destinatari indicati al successivo articolo 13, lettere a), b), c), d). Tali risorse sono messe a disposizione nel conto "Fondo attività Piani Formativi 1/2023" (in sigla F.DO PF A0123).

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori risorse assegnate al Fondo per le finalità del presente Avviso in conformità con la Circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018.

## 5.2. FINANZIAMENTO PUBBLICO

La quota di finanziamento pubblico per ciascun Progetto Quadro dovrà assestarsi nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui **almeno l'80%** da destinare esclusivamente a percorsi di incremento della professionalità dei lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 30 del D.lgs. n. 148/2015. La restante quota di finanziamento può essere utilizzata per il coinvolgimento, in progetti formativi distinti, di lavoratori/trici dipendenti di imprese beneficiarie per i quali esista l'obbligo per l'impresa del versamento all'INPS del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 **solo nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia optato per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e siano stati già erogati i progetti formativi destinati ai lavoratori percettori dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 30 del D.lgs. n. 148/2015 dell'impresa medesima.**

Il finanziamento dei Progetti Quadro di cui al presente Avviso si configura quale sovvenzione, pertanto, il rapporto tra Fondo e Soggetto Gestore non è contraddistinto da alcun rapporto sinallagmatico. Tali sovvenzioni sono erogate sulla base dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, assumono la natura di contributo pubblico non rilevante quindi ai fini I.V.A.

## 5.3. PREMIALITA' DEL PROGETTO QUADRO

La presentazione, in fase di candidatura, di manifestazioni di interesse da parte di imprese che abbiano fatto richiesta di uno dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 30 del D.lgs. n. 148/2015 o che intendano fare richiesta di uno dei trattamenti predetti, nella misura indicata al successivo paragrafo 17.3, consente di ottenere un punteggio premiante in fase di valutazione del Progetto Quadro.

Almeno il 50% delle imprese che hanno manifestato l'interesse dovrà essere coinvolta obbligatoriamente nelle attività formative. Gli eventuali arrotondamenti nell'applicazione delle percentuali indicate dovranno necessariamente essere effettuati per eccesso.

La manifestazione di interesse deve contenere i seguenti elementi minimi:

- titolo del Progetto Quadro;
- indicazione del Soggetto Gestore;
- firma del dichiarante,

e dovrà essere redatta su carta intestata dell'impresa e/o riportare il timbro dell'impresa.

Potranno essere considerate valide manifestazioni di interesse prive del titolo del Progetto Quadro solo nel caso in cui il Soggetto Gestore non abbia candidato più Progetti.

Ai fini del raggiungimento della premialità, non saranno tenute in considerazione manifestazioni di interesse della medesima impresa a valere su più Progetti Quadro candidati sul presente Avviso. In tal

caso, sarà tenuta in considerazione, esclusivamente, la manifestazione di interesse allegata al primo Progetto Quadro candidato in ordine cronologico.

Se indicata in fase di candidatura la premialità diventa vincolante. Pertanto, qualora l'obiettivo raggiunto (coinvolgimento nelle attività formative di almeno il 50% delle imprese che hanno manifestato l'interesse) sia inferiore a quello approvato dal Fondo è stabilita una riduzione dello 0,5% del finanziamento complessivo. Il Fondo riconoscerà il finanziamento, senza applicazione della riduzione, qualora tutte le imprese che abbiano manifestato l'interesse in fase di candidatura e che non abbiano partecipato alle attività formative, dichiarino al Soggetto Gestore le motivazioni che hanno determinato l'impossibilità di dar seguito all'intenzione manifestata

## 6. TERMINI E DURATA MASSIMA

I Soggetti Gestori sono tenuti al rispetto dei seguenti termini.

a) Il Progetto Quadro deve essere avviato tempestivamente a seguito della pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Fondo ([www.formazienda.com](http://www.formazienda.com)).

In nessun caso il Progetto Quadro può essere avviato prima della pubblicazione della graduatoria sul sito del Fondo; non è ammesso l'avvio anticipato.

b) Il Progetto Quadro deve essere chiuso e rendicontato entro 10 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Fondo. I 10 mesi indicati sono di calendario e per il computo degli stessi non si applica la sospensione dei termini.

In caso di mancato rispetto del termine di cui alla precedente lettera b) il Fondo potrà revocare il finanziamento ove, previo sollecito, il Soggetto Gestore non provveda comunque alla rendicontazione del Progetto Quadro.

I termini per la valutazione della rendicontazione inizieranno a decorrere dal momento della ricezione di tutta la documentazione, completa, afferente al rendiconto.

In fase di candidatura il Soggetto Gestore dovrà indicare il cronoprogramma del Progetto Quadro così da rendere evidente al Fondo la pianificazione ipotizzata per lo svolgimento del Progetto stesso.

Non sono ammesse proroghe rispetto al termine di chiusura e rendicontazione del Progetto Quadro, tranne per casi comprovatamente eccezionali, che potranno essere valutati a insindacabile giudizio del Fondo e, comunque, nei limiti temporali definiti dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2023 e dal Decreto Direttoriale n. 74 del 5 maggio 2023 ai fini della richiesta del saldo.

## 7. SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI

### 7.1. SOGGETTO GESTORE

I Progetti Quadro possono essere candidati, a pena d'inammissibilità, esclusivamente da:

- a) enti di formazione accreditati al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo (ai sensi del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda vigente);
- b) enti di formazione accreditati al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo (ai sensi del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda vigente) o costituiti in associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS).

Il requisito di "ente di formazione accreditato" deve essere posseduto dall'ente alla data di presentazione della candidatura del Progetto Quadro e deve perdurare fino alla data di pubblicazione

della graduatoria sul sito del Fondo. Pertanto, ove l'ente, successivamente alla candidatura, dovesse incorrere in un provvedimento di sospensione o annullamento dell'accreditamento da parte del Fondo, il Progetto Quadro sarà considerato inammissibile.

Tale ultima disposizione si applica anche nel caso in cui il provvedimento di sospensione o annullamento dell'accreditamento incorra nei confronti anche di uno solo degli enti costituenti l'ATI o ATS.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli associati devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, detto mandatario/impresa capofila. Si precisa che, in caso di ATI o ATS, il Soggetto Gestore è costituito dall'insieme degli associati, ciascuno impegnato nella realizzazione di parte dell'attività, rappresentati dalla capofila sulla base dell'atto istitutivo dell'Associazione.

Per le Associazioni temporanee non ancora costituite all'atto della presentazione del Progetto Quadro, il contratto di mandato collettivo con rappresentanza deve essere stipulato, in caso di ammissione a finanziamento, prima della sottoscrizione dell'Atto di adesione.

La mancata costituzione dell'Associazione entro il termine di cui sopra o la modifica della sua composizione rispetto a quella attestata nella dichiarazione di impegno costituiranno motivi di revoca del Progetto Quadro da parte del Fondo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito i documenti in fase di candidatura devono essere sottoscritti (ove previsto) dalla sola mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo i documenti in fase di candidatura devono essere sottoscritti (ove previsto) da tutte le imprese facenti parte dell'Associazione.

## **7.2. NUMERO MASSIMO PROGETTI QUADRO CANDIDABILI**

Ciascun soggetto ammissibile, tanto in forma singola quanto in forma aggregata, potrà candidare di norma **fino a tre Progetti Quadro**.

Eventuali Progetti Quadro successivi al terzo presentati dal medesimo soggetto ammissibile saranno sottoposti a valutazione di merito, con griglia e tabella separata, solo successivamente all'avvenuta valutazione dei Progetti Quadro presentati da soggetti ammissibili nel numero massimo di tre e solo ove residui la capienza finanziaria.

## **7.3. DELEGA A TERZI**

È ammesso il ricorso alla delega, sia in fase di candidatura del Progetto Quadro sia successivamente previa autorizzazione del Direttore del Fondo secondo le modalità stabilite nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema alla Sezione II paragrafo II.2.3.

Ove il Soggetto Gestore intenda ricorrere alla delega durante la gestione del Progetto Quadro la richiesta motivata di autorizzazione deve essere trasmessa al Fondo tramite FormUp.

## **7.4. PARTENARIATO**

È ammessa la possibilità di avvalersi di uno o più soggetti partner con obbligo di dichiarare il partenariato esclusivamente in fase di candidatura.



Il partner ha l'obbligo di operare a costi reali, senza ricarichi di alcun genere, nell'ambito dei costi ammissibili previsti dal Fondo e dall'Avviso per la realizzazione di apposite attività specialistiche o anche per ragioni organizzative.

Diversamente dalle deleghe, le motivazioni per l'affidamento di attività a soggetti partner possono essere connesse anche all'obiettivo di accrescere il livello di condivisione dell'iniziativa sul territorio favorendo il coinvolgimento di altri soggetti esterni, pubblici o privati, purché ne venga dimostrata la qualificazione nelle attività da svolgere (c.v. allegato).

Il soggetto partner non può essere, in nessun caso, incaricato dello svolgimento delle seguenti attività:

- direzione, designer, coordinamento e segreteria/amministrazione del Progetto Quadro nel suo complesso;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo complessivo dell'intervento, senza alcun valore aggiunto;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale rispetto al costo totale del Piano, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Possono essere considerati soggetti partner:

- a) università;
- b) enti organicamente collegati alle Università;
- c) enti espressione delle Camere di Commercio;
- d) enti accreditati presso la Regione;
- e) enti di formazione accreditati al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda;
- f) soggetti in possesso di specifiche competenze nell'erogazione della formazione oggetto del finanziamento;
- g) imprese beneficiarie esclusivamente per attività di docenza, svolta da un proprio dipendente, specifica e specialistica per tematiche inerenti al settore produttivo dell'impresa stessa; l'attività di docenza deve essere rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti dell'impresa partner (non è ammesso il ricorso al partenariato per tematiche e argomenti riguardanti la tipologia formativa di base, generale e trasversale).

All'atto della presentazione del Progetto Quadro il Soggetto Gestore, ove intenda avvalersi di soggetti Partner, dovrà esplicitare quanto segue:

- le generalità del soggetto;
- l'attività specifica affidata al soggetto partner;
- la descrizione dell'attività svolta dal soggetto partner;
- importo dell'attività affidata al soggetto partner.

Dovranno essere, inoltre, allegati:

- curriculum del soggetto partner che realizza l'attività;
- contratto/convenzione/accordo tra le parti, con evidenza degli incarichi e i relativi costi.

Le attività assegnate al soggetto partner devono essere analiticamente descritte nel Progetto Quadro candidato. Il soggetto partner non può essere destinatario di ulteriori attività concesse in delega. Il rapporto tra soggetto partner e Soggetto Gestore – rispetto al quale Formazienda rimane comunque terzo – deve essere disciplinato mediante contratto/convenzione/accordo tra le parti dalle quali

risultino le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e i costi preventivati. Il rapporto di partenariato non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile alla figura del mandato senza rappresentanza e la formalizzazione del rapporto deve essere presentata in fase di candidatura del Progetto Quadro.

Il Soggetto Gestore rimane, comunque, l'unico interlocutore responsabile nei confronti del Fondo.

La gestione delle attività da parte del soggetto partner avviene alle stesse condizioni previste per il Soggetto Gestore, compreso l'obbligo di operare e di rendicontare senza ricarichi a costi reali. L'ammontare dell'attività affidata al soggetto partner non può eccedere il 50% del costo complessivo del Progetto Quadro (totali macro-voci A+B+C-D).

In ogni caso, l'importo totale degli affidamenti a soggetti delegati e a soggetti partner non può superare il 50% del costo complessivo del Progetto (totali macro-voci A+B+C-D).

Solo nel caso di coinvolgimento di Università l'ammontare dell'attività affidata al soggetto partner potrà essere aumentato ma senza eccedere il 70% del costo complessivo del Progetto come sopra dettagliato.

In tal caso, l'importo totale degli affidamenti a soggetti delegati e a soggetti partner non può superare il 70% del costo complessivo del Progetto (totali macro-voci A+B+C-D).

Per ulteriori specifiche riguardanti il partenariato si rinvia a quanto previsto nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

## 8. DESIGNER

Ogni Progetto Quadro deve prevedere, a pena di inammissibilità, il designer da identificare, fin dalla presentazione della candidatura, tra le risorse umane del Soggetto Gestore.

Per ogni Progetto Quadro è possibile prevedere soltanto un designer.

Il designer è il referente del Progetto Quadro e, in particolare:

- accompagna le imprese nella fase di partecipazione alle attività formative;
- facilita l'esplicitazione delle linee di sviluppo dell'impresa verso il posizionamento atteso, raccordandosi con la stessa;
- agevola l'individuazione dei bisogni, delle azioni che vi rispondono e dei destinatari da coinvolgere;
- raccoglie le informazioni utili a ricostruire lo stato di avanzamento del Progetto Quadro e i suoi dati fisici e finanziari;
- verifica in che misura il Progetto Quadro abbia contribuito a raggiungere gli obiettivi attesi dalle imprese.

Il designer deve avere almeno 2 anni di esperienza in formazione continua nella progettazione, gestione e rendicontazione di Piani/Progetti Formativi finanziati con fondi pubblici, risultanti dal curriculum vitae trasmesso in fase di candidatura del Progetto Quadro.

## 9. AZIONI AMMISSIBILI

Il Progetto Quadro contiene un insieme strutturato di azioni formative e azioni non formative (nei limiti percentuali indicati nel Piano dei Conti di cui alla Macro-voce A – Attività preparatorie e di accompagnamento, azioni propedeutiche e direttamente connesse alla realizzazione del Progetto Quadro stesso).

Si definiscono azioni formative le iniziative rivolte ai lavoratori delle imprese aderenti al Fondo attraverso le quali il lavoratore possa aggiornare, qualificare, riqualificare, riconvertire le competenze e conoscenze professionali possedute ed eventualmente ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Si definiscono azioni non formative le iniziative poste in atto dal Soggetto Gestore al fine di raggiungere un maggior numero di imprese e destinatari possibili. Tali azioni comprendono: la progettazione generale ed esecutiva, la rilevazione dei fabbisogni, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e la diffusione dei risultati.

### **9.1. PROGETTI FORMATIVI DEDICATI A LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 21, COMMA 1, LETTERA A), B) E C), E 30 DEL D.LGS. N. 148/2015**

Ferma restando la congruità delle attività formative rispetto alla durata della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo considererà ammissibile il finanziamento delle ore di formazione eccedenti la riduzione e/o sospensione, purché tali ore rientrino nell'ambito e nella durata del progetto formativo iniziale definito sulla base degli effettivi bisogni di competenze rilevati e in funzione dell'incremento di competenze del lavoratore al fine di favorirne il mantenimento del livello occupazionale.<sup>1</sup>

I progetti formativi devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

I progetti formativi devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative.

I progetti formativi, quindi, in coerenza con le disposizioni di cui al Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 142/2022, devono contemplare: a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale ai fini della ripresa a regime dell'attività lavorativa in azienda; b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze; c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

I progetti formativi devono prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

<sup>1</sup> Cfr. nota n. 0010076 del 15 novembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Divisione IV recante “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2023. Chiarimenti di carattere operativo”.

Tutti i percorsi formativi dovranno, quindi, prevedere come minimo il rilascio di una attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite. L'attestazione dovrà riportare i seguenti elementi minimi:

- anagrafica del destinatario incluso codice fiscale;
- indicazione dell'Ente erogatore e dell'Ente attestatore, se diverso;
- ID del Progetto Quadro;
- denominazione del progetto formativo/edizione;
- sede di svolgimento;
- durata del progetto formativo/edizione;
- periodo di svolgimento (data iniziale/finale);
- conoscenze e/o competenze acquisite.

## **9.2. PROGETTI FORMATIVI DEDICATI A DIPENDENTI DI IMPRESE BENEFICIARIE PER I QUALI ESISTA L'OBBLIGO PER L'IMPRESA DEL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 845/1978**

I progetti formativi di cui al presente articolo possono essere erogati solo se l'impresa beneficiaria abbia optato per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e solo se la medesima impresa abbia già beneficiato di azioni formative destinate ed erogate a lavoratori percettori dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 30 del D.lgs. n. 148/2015.

I progetti formativi devono essere distinti da quelli dedicati ai lavoratori di cui al precedente articolo 10.1.

I Progetti Formativi devono concludersi con la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti, con modalità adeguate rispetto agli obiettivi e alle caratteristiche delle azioni formative realizzate.

Così come previsto nella circolare di Anpal n. 1 del 10 aprile 2018, "la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze, comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile".

In fase di rendiconto, il Fondo riconoscerà il finanziamento di progetti formativi che prevedano il coinvolgimento dei destinatari di cui al presente articolo alla sola condizione che siano stati erogati i progetti formativi destinati ai lavoratori percettori dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 30 del D.lgs. n. 148/2015 della medesima impresa beneficiaria.

## **10. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE**

Ai fini dell'eleggibilità delle spese vale quanto previsto al paragrafo II.4.4 del Manuale del Conto Formazione di Sistema vigente.

## **11. IMPRESE BENEFICIARIE**

Sono beneficiarie ammissibili delle risorse stanziato sul presente Avviso le imprese private assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge n. 160/75, così come modificata dall'art. 25 della Legge n. 845/78 i cui lavoratori risultino beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

Affinché le imprese siano considerate beneficiarie ammissibili devono essere rispettate le condizioni di seguito riportate.

Non sarà possibile coinvolgere nel Progetto Quadro imprese che si trovino in una delle situazioni di cui al decreto legislativo n. 14/2019 e s.m.i. (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) o in amministrazione giudiziaria ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. o abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni, fatti salvi i procedimenti che prevedano la continuità aziendale.

Ove tali condizioni si verificassero durante la gestione del Progetto o, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto, previa comunicazione obbligatoria da parte del Soggetto Gestore, il Fondo Formazienda effettuerà apposita istruttoria al fine di verificare l'eventuale ammissibilità a finanziamento delle relative azioni formative.

**Adesione al Fondo Formazienda.** In fase di verifica del rendiconto l'adesione deve risultare già riscontrata, con riferimento ad un periodo precedente o contestuale alla data di avvio del Progetto Formativo di interesse e senza che sia intervenuta revoca per tutto il periodo in cui l'impresa ha beneficiato dell'attività formativa.

Fanno fede, al riguardo, esclusivamente i dati dei flussi delle adesioni direttamente comunicati dall'INPS a Formazienda.

**Esclusività dell'attività finanziata.** L'impresa non deve avere richiesto, per le medesime attività - per tali intendendosi il medesimo Progetto Formativo per contenuti, durata, risultati attesi e che coinvolge gli stessi partecipanti -, un contributo a valere sul medesimo Avviso, su altri strumenti di finanziamento del Fondo Formazienda o altri fondi pubblici.

**Aiuti di Stato.** L'impresa non deve aver superato il massimale in caso di opzione per il Regolamento "de minimis" o non essere inserite nell'elenco Deggendorf in caso di opzione per il Regolamento (UE) n. 651/2014. Si precisa che l'adempimento di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sarà effettuato prima dell'avvio delle attività formative programmate con il Soggetto Gestore di cui saranno beneficiari i lavoratori dipendenti delle imprese interessate. Tale adempimento sarà altresì effettuato in fase di valutazione del rendiconto finale.

Ogni impresa può risultare beneficiaria in un solo Progetto Quadro.

È ammessa la partecipazione di imprese titolari di un Conto Formazione di Impresa e di imprese capofila o costituenti un Conto Formazione di Rete Impresa Unica/Conto Formazione di Rete Integrato che possono essere coinvolte esclusivamente per beneficiare di percorsi destinati a lavoratori percettori di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del presente Avviso.

### **11.1. RICHIESTA INSERIMENTO IMPRESE BENEFICIARIE**

Le imprese beneficiarie devono essere comunicate al Fondo prima dell'avvio dei Progetti Formativi di interesse secondo le modalità stabilite nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema Sezione II paragrafo II.1.3.

## **12. TIPOLOGIA DI PROGETTO QUADRO**

Il Progetto Quadro può articolarsi in:

- **settoriale o di comparto:** Progetto Quadro che risponde ai fabbisogni formativi di imprese appartenenti allo stesso settore produttivo in un qualunque ambito territoriale. Rientra in questa categoria anche un Progetto Quadro rivolto a imprese operanti in più settori (intersettoriale) e il Progetto Quadro cosiddetto “di comparto” quale risulta predominante la componente produttiva “di comparto”;
- **territoriale:** Progetto Quadro che risponde ai fabbisogni di imprese, anche di settori produttivi diversi, che operano nell’ambito di uno stesso territorio o ambito geografico (Nord, Centro, Sud).

### 13. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi formativi i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Possono essere destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti di imprese beneficiarie per i quali esista l’obbligo per l’impresa del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 solo nel caso in cui l’impresa abbia optato per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e la partecipazione sia necessaria ai fini della copertura della quota di cofinanziamento privato; in tal caso, tale tipologia di lavoratori, come di seguito individuati, dovrà essere inserita in progetti formativi distinti:

- a) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- b) lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato;
- c) apprendisti;
- d) lavoratori/trici con contratto stagionale anche nei periodi in cui non sono in servizio (a condizione che abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra e iscritte al Fondo e a condizione che l’impresa di appartenenza nel Progetto Quadro assicuri la quota di co-finanziamento se dovuta in base al regime di aiuti prescelto).

Non sono posti limiti minimi e massimi nel numero degli allievi che possono partecipare all’attività formativa.

È ammessa la presenza degli uditori per le cui specifiche si rinvia a quanto rappresentato nel Manuale del Conto Formazione di Sistema.

### 14. TEMATICHE DI INTERVENTO

Le azioni formative dovranno vertere sulle seguenti tematiche specifiche da individuare già in fase di candidatura del Progetto Quadro:

- Abilità personali;
- Credito, Contabilità e finanza;
- Digitalizzazione;
- Educazione/Sicurezza Alimentare;
- Gestione aziendale, amministrazione;
- Impatto ambientale;
- Informatica;
- Qualità;

- Lingue;
- Marketing e vendite;
- Sicurezza sul luogo di lavoro;
- Supporto vitale di base;
- Tecniche di produzione.

Non sono ammesse azioni formative organizzate per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione, quali ad esempio quelle riconducibili alla tematica formazione obbligatoria "sicurezza sul lavoro".

Nell'ottica di un miglior perseguimento delle finalità stabilite dal presente Avviso, durante la gestione del Progetto Quadro è possibile spostare le ore e i partecipanti tra le tematiche specifiche indicate in fase di candidatura e approvate dal Fondo.

È, inoltre, possibile variare le tematiche formative indicate in candidatura e approvate dal Fondo purché tali variazioni siano relative ad una delle tematiche di cui al presente articolo. Per variazione di tematiche deve intendersi sia la sostituzione di una tematica con un'altra sia l'inserimento di una nuova tematica.

Tali variazioni devono essere comunicate al Fondo con informativa da redigere su carta intestata. Eventuali variazioni dell'impianto progettuale dei Progetti Quadro riconducibili alla necessità di aumentare il numero di ore formative rispetto al monte ore approvato in fase di candidatura, devono essere inoltrate al Fondo tramite FormUp utilizzando l'Allegato "Istanza di variazione" dicitura "Altro". In caso di variazioni riscontrate in sede di verifica del rendiconto per le quali non sia stata richiesta preventiva autorizzazione, il Fondo potrà riconoscere, a parità di finanziamento concesso, se adeguatamente motivate, l'erogazione di ore eccedenti il monte ore complessivo del Progetto Quadro il cui costo rimane a carico del Soggetto Gestore; tali ore, ove necessario, potranno concorrere alla copertura del cofinanziamento.

#### **14.1. TIPOLOGIE FORMATIVE DI INTERVENTO**

Le azioni formative potranno essere relative alle seguenti tipologie formative di intervento per la cui descrizione si rinvia al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema Sezione I paragrafo I.2.

- Formazione di base e trasversale
- Formazione professionalizzante
- Formazione di qualificazione professionale
- Formazione altamente professionalizzante

Le tipologie formative indicate dal Soggetto Gestore in fase di candidatura del Progetto Quadro non sono vincolanti; le tipologie formative dovranno essere individuate specificatamente in fase di avvio dei Progetti Formativi, in quanto funzionali al monitoraggio dei dati da parte del Fondo.

#### **15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE E COLLOCAZIONE TEMPORALE**

Per l'erogazione delle attività formative è possibile far ricorso alle seguenti modalità:

- aula;
- seminari;
- Formazione a distanza (FAD) ovvero:

- formazione a distanza “FAD OFF LINE” (E-learning);
  - formazione a distanza on line con aula virtuale “FAD ON LINE”;
- affiancamento;
- coaching;
- action learning.

### **Non è ammessa la modalità formativa training on the job.**

Per la descrizione puntuale delle modalità formative si rinvia al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema. Le attività formative non potranno riguardare lo svolgimento di attività produttive; in questo caso i costi dell'attività formativa restano interamente a carico del Soggetto Gestore.

Sono, invece, riconosciute le ore di formazione svolte dal partecipante all'azione formativa in affiancamento al dipendente impegnato nell'attività produttiva per la posizione lavorativa oggetto dell'azione.

Le attività in FAD in autoapprendimento (E-learning) non possono superare complessivamente il 50% delle ore di formazione previste nel Progetto Quadro approvato.

La FAD ON LINE può coprire fino al 100% della durata di un Progetto Quadro e di ogni singolo Progetto Formativo e sue edizioni.

Per le specifiche relative alla collocazione temporale della formazione e alla durata dei Progetti Formativi si fa rinvio al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

## **FOCUS FORMAZIONE A DISTANZA**

La formazione a distanza (FAD) può essere erogata in differenti modalità, quali:

- “FAD” ON LINE con aula virtuale: in tal caso il partecipante, tramite connessione di rete (web) e opportuni supporti informatici<sup>2</sup>, è presente nell'aula virtuale durante lo svolgimento delle lezioni da parte del docente avendo, tra l'altro, anche la possibilità di interagire direttamente e visivamente con i differenti partecipanti (l'interazione esclusivamente tramite chat non è ritenuta ammissibile in questa modalità).

La formazione a distanza può essere svolta presso il Soggetto Gestore, presso l'azienda o presso altra sede del soggetto Erogatore. È ammessa anche la formazione a distanza che preveda il collegamento dei partecipanti dislocati tutti in luoghi diversi, compresa la propria abitazione.

La formazione a distanza deve prevedere:

- un programma formativo strutturato, sulla base di materiali didattici formalizzati;
- un adeguato sistema di registrazione della realizzazione dell'attività formativa, con l'indicazione di elementi di riconoscimento e rispettare i seguenti standard minimi:
  1. messa a disposizione da parte dell'Ente di formazione di una piattaforma telematica adeguata allo svolgimento di attività di FAD, in grado di gestire i contenuti formativi e la relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS (Learning Management System).

---

<sup>2</sup> Tali supporti devono consentire la tracciabilità delle attività e la produzione di idonea reportistica, del docente, degli altri discenti e della formazione svolta.



La piattaforma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Fondo nel rispetto di quanto previsto con circolare n. 1/2021 e relativa appendice tecnica;

2. adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un esperto dei contenuti, ecc.).
- **“FAD” OFF LINE (E-learning):** in tal caso il partecipante ha un alto grado di indipendenza nel percorso di autoapprendimento non essendo legato a vincoli di presenza fisica o di orario specifico. Ogni partecipante ha la possibilità di usufruire, tramite connessione di rete (web) e opportuni supporti informatici<sup>3</sup>, di registrazioni audio/video e/o di materiale messo a disposizione in forma di testo da parte del soggetto Erogatore nonché di poter attivare un percorso interattivo tramite chat<sup>4</sup>. Tale tipologia di formazione, per essere ammissibile, deve prevedere:
    - un programma formativo strutturato (ad esempio organizzato per moduli), sulla base di materiale didattico prestabilito a corredo;
    - un adeguato sistema di verifiche sia intermedie che finali di quanto effettivamente appreso durante il percorso formativo.
    - un adeguato sistema di registrazione della realizzazione dell'attività formativa, con l'indicazione di elementi di riconoscimento e rispettare i seguenti standard minimi:
      1. messa a disposizione da parte dell'Ente di formazione di una piattaforma telematica adeguata allo svolgimento di attività di FAD, in grado di gestire i contenuti formativi e la relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS (Learning Management System). Tale LMS deve aderire agli standard AICC, SCORM, SCORM-2 e successivi o sistema equivalente, e prevedere la produzione di log che consentano di tracciare i tempi e i modi di accesso ai Learning Objects (testi lezioni, filmati, conferenze, documentazione, test, etc.) da parte dei singoli allievi – utenti, di constatare il superamento delle verifiche intermedie previste dai percorsi didattici e di tenere traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc.), oltre agli scambi di messaggi con tutor e docenti;
      2. adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un esperto dei contenuti, ecc.).

È ammessa anche la formazione c.d. *blended* nel rispetto dei massimali di costo orario indicati al successivo articolo 16.1.

Resta inteso che le attività formative potranno e/o dovranno essere erogate nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti a livello nazionale/territoriale; il Fondo si riserva di non riconoscere a consuntivo le spese sostenute dai Soggetti Gestori per attività formativa finanziata non erogata in conformità con tali disposizioni.

## 16. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

<sup>3</sup> Tali supporti devono consentire la tracciabilità delle attività e la produzione di idonea reportistica della formazione svolta.

<sup>4</sup> Il partecipante può anche avere la possibilità di comunicare tramite chat con interlocutori (a es. tutor) localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi.

## 16.1. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

Il Soggetto Gestore, ai fini del riconoscimento delle spese ammissibili, presenta la proposta progettuale tenendo conto del valore massimo di costo orario previsto dal Fondo e seguendo lo schema del “Piano dei Conti” distinto per macro-categorie di spesa che rappresentano il significato economico del singolo costo nell’ambito del Progetto Quadro.

Il parametro di costo orario massimo, al netto del costo dei partecipanti alla formazione, stabilito dal Fondo è pari a € 210,00 (euro duecentodieci/00).

Per le attività in FAD in autoapprendimento (E-learning) il parametro di costo orario massimo, al netto del costo dei partecipanti alla formazione, è determinato come segue:

- € 50,00 (euro cinquanta/00) da uno a tre partecipanti;
- € 55,00 (euro cinquantacinque/00) da quattro partecipanti in poi.

## 16.2. QUOTA DI COFINANZIAMENTO PRIVATO

Nel caso in cui l’impresa beneficiaria opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, la stessa dovrà garantire il cofinanziamento, da rendicontare a costi reali, entro i limiti e le intensità massime indicate dal regolamento comunitario.

Nel caso in cui l’impresa beneficiaria opti per l’erogazione dell’aiuto in conformità al Regolamento “*de minimis*”, l’impresa non è tenuta a garantire il cofinanziamento, che, quindi, non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo.

Ove l’impresa beneficiaria dichiara il cofinanziamento privato la quota dichiarata diviene importo minimo vincolante da garantire.

Qualora il cofinanziamento obbligatorio non venisse rispettato, Formazienda procederà alla riparametrazione del finanziamento concesso sulla base dell’importo del cofinanziamento rendicontato.

Ai fini della copertura del cofinanziamento privato potranno essere utilizzati anche costi sostenuti per il vitto e il trasporto dei destinatari della formazione. Inoltre, potrà concorrere alla copertura del cofinanziamento il costo del lavoro dei lavoratori non destinatari di trattamenti di integrazione salariale, inseriti nel Progetto Quadro in progetti formativi distinti.

Il Fondo effettuerà un controllo a campione del 20% di ciascun cofinanziamento rendicontato sul 100% dei Progetti Quadro.

## 17. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

### 17.1. CONDIVISIONE DEL PROGETTO QUADRO

L’ammissione alla valutazione tecnica del Progetto Quadro è subordinata alla preventiva condivisione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo interconfederale “*Criteri e modalità per la condivisione, fra le Parti Sociali, dei Piani Formativi*” sottoscritto da Sistema Impresa e Confsal il 02 maggio 2018, pubblicato sul sito del Fondo alla pagina <https://www.formazienda.com/il-fondo/documenti-di-riferimento>.

### 17.2. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI QUADRO

Saranno considerati ammissibili alla valutazione solo i Progetti Quadro:

- che abbiano ricevuto l'Intesa delle Parti Sociali;
- presentati da uno dei soggetti e nel rispetto dei vincoli obbligatori di cui all'articolo 9;
- articolati secondo le indicazioni previste dal presente Avviso;
- pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione previsti.

### 17.3. ITER DI VALUTAZIONE

L'ammissione a valutazione dei Progetti Quadro è subordinata al rilascio dell'Intesa delle Parti Sociali. La valutazione tecnica è effettuata dal Nucleo di Valutazione Tecnico (NdVT), nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda.

La valutazione dei Progetti Quadro candidati si articola in tre fasi:

1. verifica di ammissibilità formale;
2. istruttoria tecnica di merito e definizione degli esiti della valutazione;
3. comunicazione degli esiti della valutazione.

Relativamente al punto 2, l'istruttoria verrà svolta sulla base della seguente griglia di valutazione:

Elementi di valutazione		Modalità di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	
	<b>QUALITA' DEL PROGETTO QUADRO</b>	<b>max</b>	<b>140</b>	
a.	Coerenza delle finalità del Progetto Quadro con le finalità dell'Avviso	Coefficiente	20	
b.	Rilevazione dei fabbisogni formativi e delle motivazioni che sottendono a tali fabbisogni e, quindi, delle motivazioni e dei presupposti del Progetto Quadro	Coefficiente	40	
c.	Adeguatezza degli strumenti e delle modalità di esecuzione del Progetto Quadro: metodologie di progettazione e valutazione, strumenti e sistema di coordinamento e monitoraggio e loro coerenza rispetto agli obiettivi individuati nel Progetto Quadro	Coefficiente	40	
d.	Descrizione delle metodologie per l'analisi delle competenze in ingresso e per le competenze attese in uscita; descrizione degli strumenti di certificazione/attestazione coerenti con le attività di progettazione	Coefficiente	40	
	<b>PREMIALITA' DEL PROGETTO QUADRO</b>	<b>max</b>	<b>20</b>	
e.	Manifestazioni di interesse delle imprese da coinvolgere nel Progetto	Se, si	Da 1 a 3	10
			Da 4 a 6	15

			Da 7 in poi	20
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>max 160</b>	

Al fine di omogeneizzare le operazioni e migliorare la leggibilità della motivazione, il Nucleo Tecnico di valutazione:

- esprimerà per gli elementi di valutazione, individuati nella griglia, un giudizio sintetico corrispondente a uno fra i 7 giudizi predeterminati; a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici e i relativi coefficienti vengono esposti nella seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,85
Buono	0,70
Discreto	0,55
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,10
Completamente inadeguato o non valutabile	0,00

Più precisamente i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun criterio risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dal Nucleo di Valutazione Tecnico (da 1,00 a 0,00), come da tabella su estesa, e il massimo punteggio attribuibile per ciascun criterio di valutazione come sopra indicati.

Per la valutazione della voce e., trattandosi di elementi oggettivi, non saranno utilizzati i coefficienti.

I Progetti Quadro valutati sono finanziabili qualora ottengano un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità, **pari a 90 punti su 160**.

I Progetti Quadro saranno valutati secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Il NdVT potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata e dei dati in essa riportati, relativamente a tutto quanto non soggetto a "pena di inammissibilità", che dovranno essere presentate entro i termini specificati dal Nucleo, di norma 24 ore. Nel caso in cui le integrazioni chieste non dovessero pervenire nei termini indicati il Progetto Quadro verrà, comunque, valutato.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico (NdVT):

- accerta la rispondenza della candidatura e del soggetto che l'ha presentata ai requisiti di ammissibilità;
- stila la proposta della graduatoria di riferimento secondo l'ordine cronologico di arrivo e l'esito dell'istruttoria di valutazione.

L'iter di valutazione si concluderà, fatte salve eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito istituzionale del Fondo, entro 20 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la candidatura.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico trasmette gli esiti delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione per la relativa delibera.

#### **17.4. APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione di Formazienda, che si configura quale Responsabile del Procedimento, approva o meno l'ammissione a finanziamento dei Progetti Quadro, dopo aver preso atto degli esiti del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione Tecnico relativo al risultato delle valutazioni effettuate.

La delibera del Consiglio di Amministrazione avverrà di norma entro 9 giorni dal ricevimento delle valutazioni da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico con conseguente pubblicazione della graduatoria.

In caso di rinuncia al finanziamento da parte dei Soggetti Gestori i cui Progetti Quadro sono stati approvati e finanziati, se pervenuta al Fondo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, verranno ammessi a finanziamento i primi dei Progetti Quadro finanziabili integralmente come da graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda.

#### **17.5. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE**

L'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione è pubblicato sul sito del Fondo [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com) di norma entro 1 giorno dalla data di delibera, mediante pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo 17.4. Dalla graduatoria risulterà:

- il Soggetto Gestore;
- il titolo del Progetto Quadro;
- l'ID del Progetto Quadro (assegnato dal Fondo);
- la data e l'ora di arrivo del Progetto Quadro;
- il Codice Unico Progetto (CUP) per Progetto Quadro;
- il costo complessivo del Progetto Quadro;
- l'importo del finanziamento chiesto;
- l'importo del finanziamento concesso;
- il punteggio attribuito dal NdVT;
- l'indicazione della categoria "approvato e finanziato", "approvato ma non finanziabile", "non approvato";
- eventuali note, ove sono riportate le motivazioni relative agli importi eventualmente non riconosciuti.

Con tabella separata, ove saranno riportate le medesime informazioni di cui all'elenco sopra esposto, è pubblicata la graduatoria dei Progetti Quadro contenente l'esito delle valutazioni relative ai Progetti dopo il terzo eventualmente presentati dai medesimi soggetti ammissibili.

Con tabella separata, inoltre, è pubblicato l'elenco dei Progetti Quadro non ammessi con indicazione del Soggetto Gestore, del titolo del Progetto Quadro, dell'ID del Progetto Quadro assegnato dal Fondo,

dell'esito "non ammesso" e, nel campo note, delle motivazioni che hanno determinato la mancata ammissibilità del Progetto.

La categoria "approvato ma non finanziabile" viene utilizzata per individuare i Progetti Quadro per i quali il NdVT ha espresso un punteggio superiore alla soglia minima di finanziabilità ma che non sono finanziabili per esaurimento delle risorse. In tal caso, i Progetti resteranno non finanziabili, fatto salvo l'eventuale rifinanziamento della dotazione finanziaria iniziale dell'Avviso o quanto previsto al precedente articolo 17.4.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 il termine per proporre impugnazione avverso la graduatoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della stessa.

È possibile proporre, nei termini di legge, istanza di annullamento parziale o totale in autotutela avverso il provvedimento di cui alla graduatoria pubblicata sul sito del Fondo.

## 18. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

La quota di finanziamento che il Fondo Formazienda concede per il singolo Progetto Quadro può essere trasferita al Soggetto Gestore secondo le seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione, "a Rimborso", al termine del Progetto Quadro;

b) "per Acconto e Saldo", così ripartiti:

- fino al 50% dell'importo approvato a valere sulle sole risorse di cui al D.I. 14 marzo 2023 e al D.D. n. 74/2023 a titolo di prima tranche a seguito dell'avvio del Progetto Quadro;

- fino al 10% dell'importo approvato a valere sulle sole risorse di cui al D.I. 14 marzo 2023 e al D.D. n. 74/2023 a titolo di secondo acconto a seguito di autocertificazione dell'avvenuta erogazione di azioni formative valide di durata effettiva almeno pari al 50% del totale delle ore previste nel Progetto Quadro approvato<sup>5</sup>;

- il restante finanziamento, se dovuto, a titolo di saldo dopo l'approvazione della rendicontazione finale da parte del Fondo, entro 20 giorni dal trasferimento delle risorse di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2023 e al D.D. n. 74/2023.

L'importo approvato a valere sulle risorse derivanti dal contributo obbligatorio di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 potrà essere erogato solamente a saldo, se dovuto, in proporzione alle risorse riconosciute, in sede di rendicontazione finale, a valere sugli interventi dedicati esclusivamente al finanziamento di percorsi di incremento della professionalità dei lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 30 del D.lgs. n. 148/2015 e, comunque, in conformità alla previsioni di cui all'articolo 5.2 del presente Avviso.

L'erogazione del finanziamento avviene secondo quanto disposto nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema e dalla circolare n. 5/2021 emanata dal Fondo in data 15 aprile 2021.

---

<sup>5</sup> Per azioni formative valide s'intendono tutte quelle per le quali il Soggetto Gestore ha adempiuto agli obblighi di avvio delle azioni formative e/o alle variazioni delle azioni formative previste dall'Avviso di riferimento e dal Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

In ogni caso, l'erogazione del finanziamento presuppone l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del Soggetto Gestore, in corso di validità.

Nel caso di ATI/ATS il DURC verrà acquisito per tutti i componenti del raggruppamento.

## 19. GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI QUADRO

Il riconoscimento dell'importo rendicontato dal Soggetto Gestore è subordinato alla presentazione di tutta la documentazione prevista e all'assolvimento di tutti gli adempimenti gestionali e di monitoraggio.

Per quanto non specificato nell'Avviso e nei relativi allegati, si rimanda al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema, alle Linee Guida per la rendicontazione delle spese sul CFS e al Manuale per le Attività di Vigilanza e Controllo reperibili sul sito internet del Fondo [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com).

**La comunicazione di chiusura delle azioni formative deve avvenire, con le modalità di cui al paragrafo II.3.1. del Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema, entro 10 (dieci) giorni dall'ultima giornata di ciascun progetto formativo.**

Dovrà, pertanto, essere caricata in FormUp, entro il medesimo termine, la seguente documentazione:

- registri didattici e di presenza (Allegati M1);
- schede individuali FAD on-line/off-line (Allegati M2);
- schede docenti FAD on-line (Allegati M2bis);
- report piattaforma FAD on-line/off line;
- schede individuali affiancamento/coaching/action learning (Allegati M3);
- documentazione relativa alla consegna/ritiro attestati;
- attestazioni di messa in trasparenza;
- certificato di competenza dei partecipanti (ove previsto).

In sede di rendicontazione è necessario provvedere al caricamento in FormUp della seguente documentazione:

- relazione finale sull'attività svolta (Allegato X);
- documentazione a comprova dei trattamenti di integrazione salariale;
- allegato Y e tutta la documentazione richiamata nell'allegato medesimo;
- allegato W compilato in tutte le sue parti;
- documentazione giustificativa a costi reali.

In caso di cofinanziamento (da rendicontare sempre a costi reali):

- allegato T;
- allegato/i O imprese beneficiarie;
- allegato Y e tutta la documentazione richiamata nell'allegato medesimo;
- allegato W compilato nella sezione Macro-voce D per la rendicontazione a costi reali del cofinanziamento;
- documentazione giustificativa a costi reali come previsto dal Manuale di Gestione Conto Formazione di Sistema e dalle relative Linee Guida.

Il Soggetto Gestore, per tutto quanto eventualmente non riportato nel presente articolo, deve comunque far riferimento al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema e alle relative Linee

Guida, alla circolare integrativa n. 1/2020 nonché alla circolare n. 4/2021 in relazione al cofinanziamento nonché agli ulteriori documenti che il Fondo metterà a disposizione.

### **19.1. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CONSUNTIVO**

Il 100% dei costi ammissibili, come da preventivo di spesa approvato dal Fondo, è riconoscibile, fatto salvo il riconoscimento delle spese sulla base dei giustificativi di spesa, a condizione che siano state interamente realizzate le ore corso previste.

In caso contrario, il contributo sarà riparametrato secondo la seguente formula:

*costo ora/corso \* n. ore realizzate*

Per n. ore realizzate si intendono le ore di formazione effettivamente svolte e riconosciute valide riscontrate dai registri didattici e/o dalle schede individuali e dai report della piattaforma in caso di formazione a distanza.

## **20. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

### **20.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI QUADRO**

Il Soggetto Gestore deve inoltrare la candidatura del Progetto Quadro esclusivamente tramite accesso al portale per la gestione degli avvisi denominato “FormUp” dal sito [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com).

### **20.2. DOCUMENTI DA PRODURRE**

La documentazione da inoltrare, debitamente sottoscritta e timbrata ove previsto, che accompagna la candidatura dei Progetti Quadro, è la seguente:

- a. formulario di candidatura del Progetto Quadro (Allegato A), sottoscritto con firma digitale qualificata;
- b. domanda di finanziamento (Allegato C), in regola con le vigenti normative sul bollo, sottoscritta con firma digitale qualificata;
- c. *curriculum* del soggetto terzo delegato/partner, visura camerale in caso di delega, convenzione/accordo/contratto tra le parti con evidenza degli incarichi e i relativi costi (*ove previsti*);
- d. *curriculum* del Designer in formato europeo;
- e. documento attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore (*ove previsto*);
- f. In caso di ATI/ATS dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti (Format 1) che attesta la volontà di costituire il raggruppamento; nella lettera devono essere indicati i ruoli, le attività di competenza e la suddivisione finanziaria per ogni membro dello stesso e deve essere sottoscritta da tutti i membri dell’ATI/ATS. Nel caso di ATI/ATS già costituita dovrà essere allegato il relativo atto costitutivo;
- g. dichiarazione componenti ATI/ATS (Format 17);
- h. Allegato A1 e manifestazioni di interesse alla partecipazione da parte di imprese che abbiano fatto richiesta di uno dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettera a), b) e c), e 30 del D.lgs. n. 148/2015 o che intendano fare richiesta di uno dei trattamenti predetti (*se previsto*).

Non saranno considerati ammissibili i Progetti Quadro:

- privi, in forma completa, anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti punti **a.**, **b.** e **f.**;



- con documenti privi delle firme e dei timbri, ove previsti.

### 20.3. SCHEMA DI SINTESI DELLA CANDIDATURA DEI PROGETTI QUADRO

Fermo restando quanto specificato nel testo del presente Avviso, si riporta, di seguito, il prospetto di sintesi relativo alla candidatura, gestione e rendicontazione dei Progetti Quadro:

Fasi	Termini
Presentazione candidatura	dalle ore 08:30 del 27 febbraio 2024 e fino alle ore 18:00 del 28 febbraio 2024 (rif.to art. 4)
Valutazione del Progetto Quadro	entro 20 gg. dalla scadenza del termine per la candidatura
Approvazione del C.d.A.	di norma entro 9 gg. dal ricevimento delle valutazioni da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico
Pubblicazione graduatoria dei Progetti Quadro valutati	di norma entro 1 g. dalla delibera da parte del Consiglio di Amministrazione
Atto di adesione	sottoscrizione prima dell'avvio del Progetto Quadro
Avvio Progetto Quadro	tempestivamente dalla data di pubblicazione della graduatoria
Monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Progetto Quadro	durante e a conclusione del ciclo di realizzazione del Progetto Quadro
Chiusura e rendicontazione Progetto Quadro	entro 10 mesi che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Fondo. I 10 mesi sono di calendario e per il computo degli stessi non si applica la sospensione dei termini
Valutazione della rendicontazione, emanazione Rapporto Provvisorio, ricevimento osservazioni e Proposta di Rapporto Definitivo	entro 57 gg. dalla data di ricezione della rendicontazione completa. A seguito della notifica del Rapporto Provvisorio i termini di conclusione del procedimento devono considerarsi sospesi e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine assegnato di 10 gg per la presentazione delle osservazioni.
Approvazione del C.d.A.	di norma entro 3 gg. dalla predisposizione della proposta di Rapporto Definitivo
Erogazione del finanziamento	entro 20 giorni dal trasferimento delle risorse di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2023 e al D.D. n. 74/2023, a seguito della ricezione della fattura a saldo/rimborso emessa a fronte dell'avvenuta ricezione del Rapporto Definitivo

### 21. VERIFICHE

Ai sensi del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000 recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”, il Fondo provvederà a effettuare una verifica a campione delle autocertificazioni presentate ai sensi del citato Decreto.

I Progetti Quadro campionati saranno sottoposti, pertanto, a tali verifiche sia *in itinere* sia *ex post* e, comunque, prima dell'erogazione del finanziamento.

#### 21.1. VERIFICHE IN ITINERE

Il Fondo attua controlli *in itinere* sulla totalità dei Progetti Quadro approvati e finanziati. Detti controlli possono essere effettuati da parte di funzionari del Fondo, da parte di Commissioni nominate dal Consiglio di Amministrazione o essere espletati da società (e/o consulenti specializzati) appositamente incaricati dal Fondo.

#### 21.2. VERIFICHE EX POST

Il Fondo Formazienda effettua verifiche sulle attività svolte per la realizzazione del Progetto Quadro e, anche a campione, sulla documentazione presentata a supporto del rendiconto finale.

Tali verifiche comportano il controllo del rispetto di tutte le condizioni che disciplinano il finanziamento concesso al Soggetto Gestore, secondo le regole, i parametri e le procedure applicabili. Per le modalità di verifica della rendicontazione si rimanda al Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema.

## 22. VALUTAZIONE QUALITÀ

I Soggetti Gestori che hanno realizzato i Progetti Quadro sono tenuti a trasmettere al Fondo, tramite le apposite maschere del sistema FormUp, i dati di sintesi dei questionari di gradimento dei partecipanti. La documentazione originale dei questionari di gradimento dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto Gestore e resa disponibile in ogni momento su richiesta del Fondo, di un soggetto incaricato dal Fondo o dalle autorità competenti.

## 23. VARIAZIONI DEL PROGETTO QUADRO

Durante la gestione del Progetto Quadro tutte le comunicazioni riferite alle variazioni disciplinate nel presente Avviso nonché nel Manuale di Gestione Conto Formazione di Sistema vigente per cui era previsto che fossero da effettuare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [variazioni@pec.formazienda.com](mailto:variazioni@pec.formazienda.com) dovranno, invece, essere effettuate tramite FormUp.

## 24. UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE

Tutta la documentazione prevista nel presente Avviso e nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema vigente può essere sottoscritta utilizzando la firma digitale qualificata. Deve essere sottoscritta obbligatoriamente con firma digitale qualificata la documentazione di cui alla circolare n. 1/2022 pubblicata sul sito del Fondo.

## 25. MONITORAGGIO

Il monitoraggio dei Progetti Quadro è volto a ricostruire i dati fisici, finanziari e qualitativi dei Progetti, verificandone lo stato di avanzamento e i risultati finali ed i Soggetti Gestori sono tenuti a fornire al Fondo tutte le informazioni e i dati necessari alle azioni di monitoraggio.

I Soggetti Gestori che hanno realizzato i Progetti Quadro sono tenuti a somministrare ai partecipanti e alle imprese beneficiarie i questionari di gradimento e trasmetterne i dati riassuntivi al Fondo, nelle modalità previste dal Fondo stesso.

## 26. REVOCA O RINUNCIA

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale a insindacabile giudizio del Fondo nei casi in cui:

- non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Avviso, nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema e nell'Atto di Adesione ovvero la realizzazione del Progetto Quadro non sia conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti all'intervento ammesso a contributo;
- in sede di verifica da parte del Fondo o dei soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti alla base dei quali esso è stato concesso o erogato;
- i Soggetti Gestori si rendano responsabili di atti lesivi nei confronti del Fondo.

Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l'intera edizione del Progetto Formativo oggetto di verifica *in itinere* nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del Fondo, non perverranno, da parte del Soggetto Gestore, osservazioni nei tempi richiesti ovvero se le osservazioni fornite al Fondo dal Soggetto Gestore non siano accoglibili da parte del Consiglio di Amministrazione. I Soggetti Gestori, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione motivata al Fondo. In tal caso, non potranno essere riconosciuti i costi sostenuti dal Soggetto Gestore alla data dell'avvenuta rinuncia.

## 27. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy - art.13 - del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Progetti Quadro, è previsto il trattamento dei dati personali. Il Fondo Formazienda informa che i dati personali saranno trattati solo ai fini della partecipazione al presente Avviso, dalla Candidatura e fino alla verifica della rendicontazione dei medesimi in ottemperanza agli adempimenti normativi di cui alle leggi e regolamenti di riferimento in tema di realizzazione dei Progetti Quadro come richiamati al par. 1 del presente Avviso.

I dati personali eventualmente acquisiti in funzione del presente Avviso saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; tali dati saranno trattati solo per il tempo necessario al raggiungimento della relativa finalità nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. In particolare, il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla approvazione dei Progetti Quadro.

Ferma restando la libertà nel conferimento dei dati personali da parte della controparte, si fa presente che la mancata comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per il Fondo di prendere in considerazione le richieste di valutazione del Progetto Quadro di interesse.

Il Fondo riconosce il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli art. 15-22 della suddetta normativa. In ogni caso, l'interessato è sempre legittimato a proporre reclamo presso l'Autorità di controllo competente, se ritiene che un trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

Resta espressamente inteso che il soggetto dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Nell'ambito delle predette finalità, i dati potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle mansioni assegnate e in base a specifica autorizzazione al trattamento dei dati. I dati potranno, altresì, essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti nonché agli organismi preposti alla vigilanza e al controllo (es: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL ecc.).

I Soggetti Gestori, a loro volta, trattano dati raccolti in qualità di titolari autonomi e sono responsabili della correttezza e liceità dei trattamenti posti in essere nell'ambito del rapporto instaurato con tutti i

soggetti coinvolti in relazione a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai fini del presente Avviso è:

- Fondo Formazienda, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), con sede in Crema (Italia), Via Olivetti n.13, C.F 91031030199;

- mail [direzione@formazienda.com](mailto:direzione@formazienda.com);

- pec: [relazioniesterne@pec.formazienda.com](mailto:relazioniesterne@pec.formazienda.com);

- telefono 0373472168.

Il Data Protection Officer di Formazienda, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo: [dpo@formazienda.com](mailto:dpo@formazienda.com) al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

Il Fondo considera informati e resi edotti i partecipanti ai progetti formativi relativamente a quanto espresso nel presente articolo.

## 28. D.LGS. N.231/2001

Con la partecipazione al presente Avviso, il Soggetto Gestore assume di conoscere le previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna a improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione dei Progetti Quadro ammessi a finanziamento, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del summenzionato Decreto.

Il Soggetto Gestore dichiara di aver preso atto che il Fondo Formazienda ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto, comprensivo del Codice Etico (pubblicato su sito del Fondo alla pagina: [http://www.formazienda.com/wp-content/uploads/2018/09/04\\_PG\\_F\\_M231\\_CODETICO\\_00.pdf](http://www.formazienda.com/wp-content/uploads/2018/09/04_PG_F_M231_CODETICO_00.pdf)) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Codice medesimo, astenendosi dalla commissione di condotte illecite. L'inosservanza, da parte della Soggetto Gestore, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Avviso e legittimerà il Fondo Formazienda a revocare il finanziamento eventualmente concesso, fermo restando il diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni eventualmente causati alla stessa, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quello derivante dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

## 29. NOTE

Gli indirizzi e la modulistica di riferimento costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Eventuali comunicazioni e quesiti nella fase di presentazione del Progetto Quadro possono essere rivolti all'indirizzo e-mail: [assistentatecnica@formazienda.com](mailto:assistentatecnica@formazienda.com).

Tutte le comunicazioni inerenti alla gestione del Progetto Quadro non disciplinate espressamente nel presente testo o nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di Sistema dovranno pervenire al Fondo mediante l'invio di mail pec all'indirizzo: [avviso1-2023@pec.formazienda.com](mailto:avviso1-2023@pec.formazienda.com).

Formazienda, inoltre, si riserva la facoltà di integrare e specificare, in coerenza con le finalità dell'Avviso, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie per il buon andamento e la corretta esecuzione dei Progetti Quadro, pubblicando le comunicazioni e le disposizioni rivolte ai



Soggetti Gestori dandone evidenza sul portale FormUp e/o sul sito internet del Fondo [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com) nell'area dedicata agli Avvisi del "Conto Formazione di Sistema". Tale facoltà viene esercitata dal Fondo tenuto conto dell'eventuale possibilità di dover rilevare dati non previsti alla data di pubblicazione del presente dispositivo.

Il Fondo, infine, si riserva di fornire eventuali indicazioni operative non contemplate nel testo dell'Avviso e dei relativi allegati attraverso la pubblicazione di apposite circolari che diverranno integrative rispetto a quanto previsto nei documenti richiamati.

Il Fondo, inoltre, si riserva di fornire eventuali chiarimenti con riguardo alle disposizioni del presente Avviso tramite pubblicazione di FAQ (Frequently Asked Questions) sul sito [www.formazienda.com](http://www.formazienda.com).